



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

PER APPROVAZIONE MODIFICHE DI STATUTO

L'anno duemilaventidue

il giorno ventotto

del mese di dicembre, alle ore quindici e trenta minuti

28.12.2022

nella sede in Brescia, via Ottaviano Montini 37 sono presenti, in persona o per delega, i Soci dell'Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa ODV iscritti da almeno due mesi.

È presente la signora Arch. PINTUS LIDIA, nata a Brescia (BS) il giorno 21 marzo 1959, domiciliata a Brescia (BS) via Ottaviano Montin 37, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BRESCIA ANTONIA BIOSA ODV, con sede in Brescia (BS), via Ottaviano Montini 37, C.F. 98144350174, iscritta nella Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al progressivo numero 211 attribuito con provvedimento n.1308 del 27.04.2009;

La presente riunione ha lo scopo di redigere il verbale con le risultanze dell'assemblea ordinaria dell'associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Modifica dello statuto dell'Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa ODV, in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma della normativa del Terzo Settore ai sensi della Circ. n. 20 del 27.12.2018 e Decr. Regione Lombardia n. 3682 del 19.03.2019, nonché Note Ministeriali tra cui la n. 18244 del 30.11.2021 di precisazione del D. Lgs 117/2017.

- a) Sono presenti in proprio e per delega n° 15 (quindici) associati previa verifica della loro validità da parte del Presidente Lidia Pintus, come risulta dal foglio presenze firmato che si allega al presente atto sotto la lettera A);
- b) che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.12) dello statuto dell'associazione;
- c) che sono presenti, per il Consiglio direttivo, il Presidente Lidia Pintus, il vicepresidente Mario Pintus, il Tesoriere Daniela Dotti e il Consigliere Barbarina Temponi;

d) che è presente per delega il Consigliere Alessandra Bendini;

Il Presidente Lidia Pintus dichiara aperta la discussione.

- 2) Presa la parola ed entrando nel merito dell'argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea come si renda necessario adottare la modifica dello statuto dell'Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosi ODV, in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma della normativa del Terzo Settore ai sensi della Circ. n. 20 del 27.12.2018 e Decr. Regione Lombardia n. 3682 del 19.03.2019, nonché Note Ministeriali tra cui la n. 18244 del 30.11.2021 di precisazione del D. Lgs 117/2017.

L'assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

di apportare la modifica dello statuto dell'Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosi ODV, in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore in adempimento alle disposizioni previste dalla riforma della normativa del Terzo Settore ai sensi della Circ. n. 20 del 27.12.2018 e Decr. Regione Lombardia n. 3682 del 19.03.2019, nonché Note Ministeriali tra cui la n. 18244 del 30.11.2021 di precisazione del D. Lgs 117/2017.

Il Presidente, dato atto che l'assemblea, all'unanimità, ha approvato la proposta di delibera, esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, dichiara che il testo del nuovo statuto è quello che, firmato, si allega al presente atto sotto la **lettera B)**.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e trenta minuti.

Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono dichiarate a carico dell'associazione.

Il presente verbale consta di un foglio scritto con mezzi meccanici a sensi di legge dal Presidente Lidia Pintus per intere pagine 2 (due).

Il presidente Lidia Pintus
IL SEGRETARIO Daniela Rotto



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 20/01/23

al N. 392 serie 3

versati € // esente

per IL DIRETTORE



IL FUNZIONARIO

Silvia Marchetti (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



- 1) L
- 2) M
- 3) D
- 4) B
- 5) A
- 6) F
- 7) D
- 8) S
- 9) V
- 10) A
- 11) C
- 12) E
- 13) F
- 14) D
- 15) M

Al. A

FOGLIO PRESENZE

Consiglio Direttivo e Soci:

- 1) Lidia Pintus, Presidente – socio – in presenza *Lidia Pintus*
- 2) Mario Pintus, Vicepresidente – socio – in presenza *Mario Pintus*
- 3) Daniela Dotti, Tesoriere – socio – in presenza *Daniela Dotti*
- 4) Barbarina Temponi, Consigliere – socio – in presenza *Barbarina Temponi*
- 5) Alessandra Bendini, Consigliere – socio – delega Lidia Pintus *Lidia Pintus*
- 6) Fiorenzo Bertuzzi, Socio – delega Lidia Pintus *Lidia Pintus*
- 7) Davy Leonardo Pintus De Marco, Socio – delega Lidia Pintus *Lidia Pintus*
- 8) Sabrina Comin, Socio – delega Daniela Dotti *Daniela Dotti*
- 9) Veronica Quaini, Socio – delega Daniela Dotti *Daniela Dotti*
- 10) Alberto Ranzenigo, Socio – delega Daniela Dotti *Daniela Dotti*
- 11) Chiara Venegoni, Socio – delega Mario Pintus *Mario Pintus*
- 12) Emilio Toselli, Socio – delega Mario Pintus *Emilio Toselli*
- 13) Fiorella Begliutti, Socio – delega Mario Pintus *Mario Pintus*
- 14) Davide Toselli, Socio – delega Barbarina Temponi *Barbarina Temponi*
- 15) Mattia Toselli, Socio – delega Barbarina Temponi *Barbarina Temponi*



All. B

STATUTO

Art. 1

1.1 E' costituita con sede in Brescia, una Associazione senza fini di lucro denominata
"ALZHEIMER BRESCIA ANTONIA BIOSA ODV"

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

1.3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117).

Art.2

2.1 L'Associazione, che persegue finalità di solidarietà sociale, si propone essenzialmente di:

- a) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari, divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- b) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica di Enti ed Istituzioni Pubblici e una migliore legislazione;
- c) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente interessate nella malattia, attraverso il coinvolgimento della popolazione e delle Istituzioni preposte.

2.2 L'Associazione si propone anche di:

- d) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.
- e) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer.

Art.3

3.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art.2, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5 comma 1, del Codice del Terzo Settore ai punti a), c), d), g), h), i), w):

- a) essenzialmente con qualunque mezzo mirato a migliorare la posizione umana, assistenziale e sociale delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, nonché delle loro famiglie.
- b) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- c) formula proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in assistenza economica e in norme legislative;
- d) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso Enti Pubblici o Privati.
- e) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare la sensibilità pubblica sul problema;
- f) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione;

all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;

g) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e che salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

h) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato.

3.2 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito:

- a) Dai versamenti dei soci fondatori;
- b) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altra modalità di raccolta fondi;
- c) da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

5.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

6.1 Ammissione: sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e s'impegnano a realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.2 Adesione e attività di volontariato: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale.

6.3 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.4 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.5 La qualità di socio viene meno per:

dimissioni;

decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;

esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 I soci si distinguono in:

a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

b) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2 I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;

b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;

c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative;

9.3 Le prestazioni effettuate dai Soci in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10

10.1 Organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei Soci

b) Consiglio Direttivo

- c) Comitato Esecutivo
- d) Presidente Onorario
- e) Presidente
- f) Vicepresidente
- g) Comitato Scientifico
- h) Comitato degli Amici
- i) Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci.

Art. 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione, sul sito internet, o su altri organi di stampa diffusi a Brescia e provincia.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Lombardia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera;

- 1) sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 2) sul bilancio di esercizio;
- 3) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 4) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- 6) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto;
 - 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 13.3** L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

14.1 Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si

considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono fare parte solo i Soci. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrevi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un segretario organizzativo, anche non socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro composti, parzialmente, anche da non Consiglieri su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentano complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente), presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18

18.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art. 19

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

Art. 20

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 a 15 membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente

dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art. 22

22.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 23

23.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto e con le modalità disciplinate dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

23.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.

Art. 24

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.